

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con deliberazione consiliare n. 8 dd. 25.02.91

Esecutivo per riscontro di legittimità in data 4.4.91

Modificato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 30.06.2000

Esecutiva per riscontro di legittimità CO.RE.CO. ai nn. 29207-32120/4952 dd. 25.09.2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 31 dd. 20.09.2000

Esecutiva per riscontro di legittimità CO.RE.CO. ai nn. 32006/4953 dd. 25.09.2000

2^ pubblicazione avvenuta dal 02.10.2000 al 16.10.2000

Modificato con deliberazione consiliare n 40 dd. 19.12.2002

Esecutiva a pubblicazione avvenuta il giorno 11.01.2003

Testo coordinato

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina ai sensi, dell'art. 12 della L. 7.8.90 n. 241, i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni e contributi, sussidi economici e vantaggi economici comunque denominati.

Art. 2 - Definizione

- a) - contributo e/o sovvenzione: erogazione di somme a fondo perduto per attività finalizzate a scopi sociali, culturali, sportivi, di ricerca;
- b) - sussidi ed ausili finanziari, interventi di natura economica, tesi al superamento di uno stato di difficoltà temporanea o ricorrente in cui versa un individuo e/o un gruppo familiare;
- c) - vantaggio economico: trattasi della fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Sono da ricomprendersi in tale voce le collaborazioni dell'Amministrazione e/o i patrocini ad una iniziativa di terzi, che non comportano la concessione di denaro.

Titolo II

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 3 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi e/o sovvenzioni, come definiti dal precedente articolo 2, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico, ricreativo, sportivo e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi e/o sovvenzioni è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 5 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 2. ordinario: in caso di richiesta di finanziamento dell'attività a carattere annuale;
 3. straordinario: in caso di attività o iniziative "una tantum";
 4. continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
5. Le concessioni di cui al comma precedente sono erogate dal responsabile del servizio nell'osservanza dei seguenti criteri e con le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento:
 6. Soggetto residente ed operante nel Comune di San Lorenzo Isontino;
 7. Tipo di attività svolta: quantità e qualità dell'attività, delle iniziative, delle manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine, privilegiando le attività aventi carattere integrativo o complementare rispetto a quelle organizzate dall'Amministrazione;
 8. Finalità di pubblica utilità perseguite: realizzazione di attività che costituiscano un vantaggio per tutti i cittadini, che perseguano gli interessi della Comunità;
 9. Livello di coinvolgimento della popolazione;
 10. Effettuazione di attività rivolte ai giovani (in età prescolare e scolare) o agli anziani;
 11. Costi dell'attività (rapportati al tipo di attività ed alle possibilità o meno di autofinanziamento).

Art. 6 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di domanda motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario (art. 5, c. 1, lett. a) la domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 31 gennaio dell'anno cui la richiesta si riferisce.
2. La domanda dovrà indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - c) l'eventuale indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta.
 - d) Nel caso l'attività dell'Associazione richiedente sia di particolare complessità l'Ente può richiedere che alla domanda debba essere allegata copia del Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente in cui viene presentata la richiesta.

Art. 7 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati a seguito di richiesta degli interessati.
2. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
3. Entro mesi sei dall'erogazione del contributo l'Associazione ricevente dovrà presentare idonea dichiarazione sottoscritta dal Presidente e dal Segretario ove viene dichiarato che il contributo è stato impiegato per le finalità per le quali è stato concesso.

Titolo III

CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI

DI NATURA ASSISTENZIALI

Art. 8 - Finalità della concessione

Gli interventi di cui al presente capo sono finalizzati a concorrere al superamento di situazioni di precarietà economica evitando ogni sorta di risposte frammentarie o puramente assistenzialistiche.

Art. 9 - Soggetti beneficiari

Possono usufruire degli interventi economici del presente titolo:

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

Art. 10 - Assistenza economica

Potranno essere erogati gli interventi economici a favore dei soggetti di cui all'art. 9, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio e in conformità ai criteri già previsti dalle direttive in applicazione alla LR 35/81, testo coordinato del 23 giugno 1983 e specificatamente:

- presentazione, da parte degli interessati, di specifica richiesta, ovvero proposta d'ufficio da parte dell'assistente sociale;
- relazione dell'assistente sociale, in cui vengano prese in considerazione le esigenze complessive della persona e/o del nucleo familiare, con particolare riguardo ai bisogni primari (alimentazione, vestiario, salute, igiene, affitto e riscaldamento), nonché il reddito globale dell'individuo e delle persone coabitanti e nella quale venga definita la finalità dell'intervento e la verifica della ricerca di soluzioni alternative e dell'eventuale ricorso ai servizi esistenti sul territorio.

Gli interventi economici potranno essere erogati nelle seguenti modalità:

- a) sovvenzioni straordinarie in relazione ad occasionali situazioni di emergenza individuale o familiare;
- b) prestiti senza interessi per contingenti e transitorie situazioni di bisogno economico derivanti ad esempio da ritardi nella percezione di trattamenti economici per i quali si sia già maturato il diritto;
- c) sussidi continuativi ad integrazione del reddito familiare per soddisfare bisogni fondamentali dell'individuo e delle persone coabitanti, limitatamente al permanere della situazione di precarietà. Potranno essere erogati sussidi di tale natura finalizzati anche al pagamento della quota assistito su farmaci dispensati dal servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti rientranti nell'ipotesi di indigenza di cui alla L. 8 del 25.1.1990, comma 1 art. 3, compatibilmente con la sussistenza dei requisiti e delle verifiche di cui al presente articolo;
- d) contributo continuativo a favore di famiglie con ridotte capacità economiche che assistono anziani non autosufficienti.

Tale contributo non può essere superiore al 50% della retta di ricovero relativa alla parte assistenziale alberghiera.

Art. 11 - Integrazione rette di ricovero

L'Amministrazione Comunale può contribuire, nei limiti della misura massima del contributo pubblico giornaliero di cui al punto C, delle direttive sopra chiamate in materia socio-assistenziale, fissato periodicamente con deliberazione della Giunta Regionale, fatte salve le deroghe in essa previste al pagamento delle rette di ricovero per quelle persone auto e non autosufficienti, non in grado di provvedere con mezzi propri o attraverso le persone civilmente obbligate, alle seguenti condizioni:

- accertamento della necessità dell'accoglimento in ambiente protetto e della assenza di soluzioni alternative, acquisito attraverso una relazione socio-sanitaria redatta dall'assistente sociale, che contenga altresì il consenso dell'interessato;
- accertamento, tramite idonea documentazione, della situazione economica dell'interessato e dei congiunti, civilmente obbligati agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- atto formale d'impegno dell'interessato al versamento all'Amministrazione Comunale dell'intero ammontare del reddito goduto o comunque di proventi a carattere continuativo (pensioni, vitalizi, ecc.), al netto della quota di autonomia finanziaria nella misura mensile stabilita dall'assessorato all'assistenza sociale con propria circolare periodica;
- atto formale d'impegno da parte dei parenti civilmente obbligati a versare all'Amministrazione Comunale la quota a proprio carico, così come determinata ai sensi del successivo art. 13;
- nel caso di esistenza di beni immobili di proprietà dell'interessato, l'Amministrazione potrà richiedere l'accensione di ipoteca legale a proprio favore, a garanzia del rimborso da parte di eventuali eredi, della somma versata a titolo di integrazione retta.

Art. 12 - Concorso parenti civilmente obbligati

I parenti civilmente obbligati ai sensi di quanto previsto dall'art. 433 del Codice Civile, saranno chiamati a concorrere al pagamento delle rette di ricovero nella seguente misura minima, con la sola esclusione dei redditi equivalenti ad una pensione minima INPS maggiorata per ciascun componente del nucleo familiare, di una quota da determinarsi annualmente dalla Giunta Municipale:

- coniuge, figli, genitori	12% del reddito convenzionale netto mensile
- generi e nuore, suoceri e suocere	10% del reddito convenzionale
- fratelli e sorelle	9% del reddito convenzionale

Per reddito convenzionale s'intende l'indice costituito da

Reddito mensile netto + Reddito mensile pro capite

2

Art. 12 bis-

L'Amministrazione Comunale richiede agli interessati o ai parenti civilmente obbligati una percentuale delle spese sopportate per il trasporto dei portatori di handicap, proporzionalmente alle capacità economiche delle famiglie.

La Giunta provvede all'individuazione dei relativi criteri.

Art. 13 - Erogazione di contributi

La erogazione dei contributi di cui al presente titolo sarà disposta dal responsabile del servizio sulla base della relazione di cui all'art. 10, comma 1, 2° alinea contenente i criteri e con le modalità previste nella medesima norma.

Art. 14 - Comunicazione

Le concessioni dei contributi di cui all'articolo precedente dovranno essere comunicate alla Commissione Assistenza sociale e Politiche Sociali, nella sua prima seduta utile.

Titolo IV

CONCESSIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 15 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente titolo:

- a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 16 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 17 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
 - a.2) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 18 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e, qualora riferita a periodi continuativi (annuali o pluriennali), dovrà risultare da regolare convenzione.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di convenzione di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesta convenzione.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia), comprese quelle per l'eventuale personale comunale di custodia.

Art. 19 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. D'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Titolo II	60 gg.
2	Concessione dei contributi di cui al Titolo III	30 gg.
3	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Titolo IV	
	- Godimento di un bene comunale - senza convenzione	10 gg.
	- con convenzione	90 gg.
	- Fruizione di un servizio	come da rispettivi regolamenti

Art. 21 - Individuazione dell'unità organizzativa

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 l'unità organizzativa competente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento, viene individuata nell'unità operativa degli affari generali e di segreteria con l'apporto dell'assistente sociale per gli interventi di cui al Titolo II.

Art. 22 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 23 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 24 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.